GREEN PASS



Newsletter 10/21

In questa edizione:

- Green Pass: i soggetti coinvolti
- Quanto dura il Green Pass?
- Chi rilascia il Green Pass? Tempistiche
- Come si scarica il Green Pass?
- Si può smettere di indossare la mascherina al chiuso se ho il Green Pass?
- Altri obblighi da ricordare
- Chi sono i soggetti responsabili del controllo?
- Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e/o rappresentante legale?
- Come si effettua la nomina dell'incaricato alla verifica?
- Quali sono le modalità di verifica?
- Quali sono le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo?
- Quali sono le sanzioni?
- Come si garantisce la privacy?
- Informativa e tutela della privacy
- Cose da sapere per riunioni, sessioni ed eventi

II Green Pass nel Terzo Settore

I soggetti coinvolti

Chiunque svolga un'attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, presso un luogo di lavoro pubblico o privato è obbligato a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Qui di seguito alcune considerazioni importanti:

Quanto dura il Green Pass?

La durata della certificazione varia a seconda del tipo di certificato. In sintesi, la validità è di:

- 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- 12 mesi se guariti da Covid-19 e con una dose di vaccino;
- 6 mesi dalla data di fine isolamento;
- 72 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone molecolare;
- 48 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone antigenico rapido.

Chi rilascia il Green Pass?

È il Ministero della Salute a rilasciare la certificazione, dopo aver ricevuto da Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie, le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni.

Le **tempistiche** variano in base al tipo di certificazione:

- Nel caso della vaccinazione, possono servire fino a due giorni per l'emissione del certificato, sia che si tratti della prima dose che del completamento del ciclo vaccinale;
- Nel caso di test negativo, l'emissione avviene in giornata;
- Nel caso di guarigione da Covid-19, l'emissione avverrà al massimo entro la giornata successiva.



Come si scarica il Green Pass?

È possibile ottenere gratuitamente il Green Pass con diverse modalità, digitali e fisiche, per venire incontro ai cittadini che non usano strumenti digitali. Partendo dalle modalità digitali, è possibile scaricare il Green Pass attraverso i seguenti canali:

- sito istituzionale del Green Pass, all'indirizzo dgc.gov.it, accedendo con SPID o CIE o con il numero della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto per email o sms;
- Fascicolo Sanitario Elettronico;
- App Immuni, inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza e uno dei codici univoci ricevuti durante la prestazione sanitaria;
- App IO, senza particolari procedure, arriverà direttamente quando il green pass sarà scaricabile.

Si può smettere di indossare la mascherina al chiuso se ho il Green Pass?

No. Il possesso della Certificazione verde non implica la fine delle misure di contenimento vigenti come l'uso di mascherine o il distanziamento interpersonale, in quanto non è esclusa la possibilità di infezione nei soggetti vaccinati o in quelli che sono guariti, soprattutto con la circolazione delle varianti. Per questo motivo occorre continuare a rispettare le norme previste per il contenimento dei contagi, come il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani.

Il Legislatore, invece, non si pronuncia chiaramente nei confronti degli utenti delle associazioni, ovvero quei soggetti fruitori delle attività. Si ritiene quindi che, a meno che non ci si trovi a svolgere una delle attività per cui è richiesto a priori per chiunque il possesso della certificazione verde (ad esempio l'attività all'interno di centri culturali o sociali), non sia obbligatorio per questi soggetti esibirlo. Rimane facoltà dell'associazione decidere autonomamente, per questioni di sicurezza, se inserire questa misura estensiva o meno, nei propri regolamenti di sicurezza sul lavoro.

L'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività di volontariato non è ovviamente motivo per abbandonare i precedenti protocolli: permangono, infatti, le abituali prescrizioni di sicurezza come il distanziamento di un metro negli spazi di attività e l'uso corretto della mascherina.

Altri obblighi da ricordare

- 1) L'obbligo del Green Pass si applica anche ai soggetti che occasionalmente accedono al luogo di lavoro pubblico o privato per servizi di consegna o fornitura.
- 2) Se la prestazione di lavoro, formativa o di volontariato è svolta in luogo di lavoro all'aperto, e quindi in un luogo non fisicamente determinato, vige l'obbligo di green pass?
 - Sì, l'obbligo è implicitamente ricavabile dalla previsione per cui chiunque ha titolo di accesso a luoghi di lavoro pubblici o privati (senza distinzione fra luoghi all'aperto o al chiuso) deve possedere la certificazione
- 3) L'obbligo è valido anche nei casi in cui l'attività di volontariato si svolga in luoghi non prettamente lavorativi ma, per esempio, un'abitazione privata (nel caso in cui si svolga una prestazione domiciliare o di consegna pasti) oppure una parrocchia o ancora una sala di un oratorio (come nel caso del volontariato con i ra-

La norma prevede l'estensione anche ai volontari dell'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. In particolare il dl 127/2021 fa riferimento a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, sia presso le amministrazioni pubbliche, sia nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. L'obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi dove l'attività lavorativa è svolta, quindi, ricomprende tutti i possibili luoghi di esercizio dell'attività, nel caso di specie, di volontariato. Pertanto, ne consegue l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass in tutte quelle situazioni in cui si svolge un'attività di volontariato potenzialmente a rischio contagio, sia in relazione ad un luogo in cui già sussiste una precauzione ed una verifica del green pass da parte del titolare della struttura presso la quale i volontari operano, sia laddove invece non sussistano tali verifiche (ad es. abitazione privata). In questo ultimo caso sarà opportuno che l'organizzazione di appartenenza del volontario, in nome del suo legale rappresentante, fornisca adeguata informativa ai volontari sulla necessità del green pass.

4) L'obbligo si applica anche ai tirocinanti ed ai giovani in servizio civile. L'obbligo si estende altresì anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Anche in tal caso vale quanto sopra detto: si tratta di un'attività di formazione e lavoro esercitata in un luogo - l'azienda - presso il quale lo studente svolge il

tirocinio; in tale luogo opera già l'obbligo di green pass, in quanto luogo dove si svolge l'attività lavorativa tipica dell'azienda medesima. Pertanto da un lato sussiste l'obbligo per lo studente di possesso ed esibizione del green pass, dall'altro l'onere di richiederlo grava sul datore di lavoro dell'azienda ospitante, opportunamente preceduto da una informativa della scuola di provenienza agli studenti.

5) Se nonostante il possesso del green pass il soggetto interessato ha contratto il virus come ci si deve comportare?

Il dl n. 127/2021 disciplina unicamente il possesso e l'esibizione del certificato verde. Rimangono pertanto in vigore tutti gli altri presidi per la tutela della sicurezza del lavoratore.

Chi sono i soggetti responsabili del controllo?

Il controllo è a carico delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro dei soggetti e/o dei rappresentanti legali.

Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e/o rappresentante legale?

L'amministrazione pubblica e il datore di lavoro del settore privato sono tenuti al controllo del rispetto dell'obbligo del personale di accesso munito di green pass.

Come si effettua la nomina dell'incaricato alla verifica?

Le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati e/o rappresentanti legali delle associazioni individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.

Nell'atto di nomina dell'incaricato alla verifica occorre indicare le modalità operative per svolgere il controllo, che sono:

- utilizzo dell'app "VerificaC19";
- richiesta di documenti di identità se risultano incoerenze;
- indicazione di non raccogliere i dati personali;
- indicazione di non permettere l'accesso alle persone prive di green pass;
- richiesta di intervento della forza pubblica in situazioni di possibili rischi.

L'incaricato alla verifica è tenuto a firmare il modulo di incarico, così come da esempio.

Quali sono le modalità di verifica?

La verifica del green pass è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l'apposita applicazione mobile ("VerificaC19"), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo?

Il soggetto che comunica di non essere in possesso del certificato o ne risulti comunque privo al momento dell'accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono, però, dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Quali sono le sanzioni?

L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di green pass è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non verifichi il possesso della certificazione o non adotti le misure organizzative per l'accesso dei lavoratori è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono stabilite dal Prefetto.

Come si garantisce la privacy?

Per quanto riguarda la normativa a tutela dei dati personali dei volontari, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito proprio recentemente che il controllo risulta legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione, ovvero se il trattamento (controllo) dei dati sia limitato solo a quelli effettivamente e strettamente necessari per la finalità. In altre parole, dunque, il verificatore potrà e dovrà controllare soltanto il nome e il cognome del soggetto e la presenza della spunta verde all'interno del QR Code, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quale condizione il pass è stato



rilasciato. Un altro modo per dirlo è che il rappresentante legale dell'associazione, e per esso i suoi autorizzati, non potranno sapere se i propri lavoratori sono no vax oppure si sono sottoposti al vaccino. Questa informazione appartiene infatti ai cosiddetti dati sanitari.

Conseguenza diretta di questo divieto è che il datore di lavore e/o rappresentante legale non potrà conoscere la scadenza del green pass, dato anch'esso eccedente la finalità per cui il trattamento viene effettuato né potrà in alcun modo conservare i dati relativi ad esso, in banche dati cartacee o telematiche. Vietati dunque elenchi, liste, o altre modalità scorciatoie per tenere traccia dei lavoratori verdi o meno: il green pass dovrà essere controllato dal datore di lavoro tutti i giorni.

Informativa e tutela della privacy

1) Con quali modalità è opportuno informare i lavoratori e/o volontari dell'obbligo del green pass e delle modalità di verifica?

Sul punto il dl n. 127/2021 non si esprime, ma da un punto di vista operativo appare necessario rendere un'informativa a tutti i dipendenti e/o volontari sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo.

2) È necessario fornire un'informativa privacy ai lavoratori e/o ai volontari?

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. È sufficiente una informazione preventiva sulla procedura dei controlli e l'affissione di cartelli di avviso agli ingressi.

3) È necessario modificare la gestione della privacy con altri adempimenti?

Al momento, se la privacy è gestita correttamente, non è necessario modificare la gestione della privacy, in quanto non si dovrebbe registrare alcun dato.

Non dovrebbero essere richieste modifiche per i volontari in quanto sarebbe necessario verificare il consenso reso al momento dell'adesione all'associazione, in cui normalmente si citano i dati comuni e non quelli sensibili. Servirebbe sicuramente un nuovo consenso specifico per i dati sanitari, che sono dati sensibili, solo nel caso in cui i dati del green pass venissero registrati. In ogni caso, il decreto prevede che il delegato al controllo degli accessi non debba fare nessuna registrazione.

Un'ulteriore distinzione può essere fatta per gli utenti dei servizi e per i partecipanti a eventi ed iniziative. Gli utenti, infatti, di norma hanno sottoscritto un consenso per l'utilizzo dei loro dati comuni. Per quanto riguarda i partecipanti, se l'iniziativa non prevede una registrazione preventiva, potrebbero non avere sottoscritto alcun consenso. Anche in questi casi, poiché la regola dei controlli agli accessi prevede che non si raccolgano dati, non sono richiesti nuovi adempimenti per la privacy.

Cose da sapere per riunioni, sessioni ed eventi

Nelle assemblee e nelle riunioni si deve osservare quanto segue:

- la regola dell'1/5 non si applica più alle assemblee e alle riunioni;
- La distanza interpersonale di 1 metro è obbligatoria;
- La protezione respiratoria interna ed esterna è obbligatoria se la distanza minima non può essere mantenuta;
- Eventi organizzati, richiedono la presentazione del certificato verde da parte del personale (volontario o meno) e del pubblico;
- I piatti possono essere serviti solo nel rispetto delle regole della gastronomia;
- Le rappresentazioni aperte al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e altri luoghi aperti al pubblico, così come all'aperto, sono eseguite esclusivamente mediante l'assegnazione di posti prenotati. Si deve mantenere una distanza minima di 1 metro. Con l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 32/2021, l'occupazione permessa è consentita al numero massimo consentito.

